

(N. 25-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ZELIOLI LANZINI, TARTUFOLI, SPALLINO e GRAVA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1953

Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 1953

Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1940-1945.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge che viene proposta alla vostra approvazione, di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini, Tartufoli, Spallino e Grava, ha lo scopo di non privare i genitori o altri della facoltà di testare efficacemente a favore dei dispersi sui vari fronti della guerra 1940-1945, e di cui sia stata dichiarata la morte presunta, e — contemporaneamente — di contenere, per ovvie ragioni, tale facoltà in congrui limiti, che la stessa legge fissa nel compimento del 60° anno dalla nascita del disperso. Ciò deroga alle disposizioni degli articoli 70 e 72 Codice civile, ma tale deroga, così limitata, trova la sua giustificazione giuridica ed umana nel fatto che, specie per i dispersi sui vari fronti orientali, si è spesso verificato un loro ritorno, quel ritorno che i genitori ed i parenti non avevano mai cessato di ritenere possibile.

La proposta deroga, mentre lascia inviarie le norme comuni e di leggi speciali in

ordine alla dichiarazione di assenza, e di morte presunta e quella relativa alle conseguenze giuridiche di un sopravvenuto accertamento di morte, consente appunto di tutelare in modo efficace quel naturale anelito e quelle speranze, che dalla applicazione delle norme vigenti sarebbero state dolorosamente compresse e forzatamente eliminate: questa è la finalità della legge, dal che deriva che le proposte norme riguardano solo i lasciti testamentari a favore dei dispersi e quindi non si estendono a nessun altro caso, nemmeno a quello di devoluzione ad essi di eredità per legge.

Durante il termine di sospensione della delazione ai chiamati in subordine o ai chiamati per legge, il patrimonio lasciato ai dispersi verrà amministrato dalla persona o dall'ente che il testatore abbia indicato, o in mancanza, da persona o da ente designato dal tribunale competente; è una norma ovvia, che, per la

specialità del caso lascia alla discrezione dell'Autorità giudiziaria la scelta dell'amministratore in deroga all'articolo 642 Codice civile.

È opportuno infine osservare — e ciò per prevenire facili obiezioni — che solo la peculiarità e la contingenza della situazione in ordine al ritorno dei dispersi, specie dai fronti orientali, verificatesi nell'ultima guerra, hanno consigliato di introdurre nella nostra legislazione norme altrettanto peculiari e contin-

genti, che si esauriranno in un limitato lasso di tempo, per cui il complesso sistema degli istituti dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta, non ne verranno ad essere giuridicamente snaturati.

La Commissione perciò chiede che il Senato, esplicando l'alta sua tutela delle finalità, essenzialmente morali, a cui si ispira il presente disegno di legge voglia darvi il suffragio della sua approvazione.

PIOLA, relatore.

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo unico.

In deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile, le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1941-1943 sui vari fronti, non daranno luogo a delazione a favore dei chiamati in subordine o dei chiamati per legge fino a che non siano trascorsi sessanta anni dalla nascita del disperso, restando la delazione scspesa.

L'amministrazione dei beni sarà nel frattempo affidata, in deroga all'articolo 642, a persona o ente designato dal testatore o, in difetto, ad ente nominato dal Tribunale competente.

Restano ferme le norme comuni e delle leggi speciali in ordine alla dichiarazione di assenza e di presunzione di morte per ogni altro effetto.

Qualora venga accertata la morte del disperso si applicheranno le norme comuni.

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

In deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile, le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1940-1945 sui vari fronti, non daranno luogo a delazione a favore dei chiamati in subordine o dei chiamati per legge fino a che non siano trascorsi sessanta anni dalla nascita del disperso, restando la delazione sospesa.

L'amministrazione dei beni sarà nel frattempo affidata, in deroga all'articolo 642, a persona o ente designato dal testatore o, in difetto, a persona od ente nominato dal Tribunale competente.

Identico.

Identico.